REGOLAMENTO (CE) N. 3169/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ; che il versamento di restituzioni è tuttavia possibile soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81 (4) ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione :

i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché

ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale ;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste ; che si devono altresì considerare gli obiettivi definiti nel medesimo articolo, nonché l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3 ;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione ;

considerando che i mosti d'uva concentrati e i vini da tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III e dai vini da tavola rosati ottenuti da vitigni del tipo Portugieser possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3473/82 (6), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ;

considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, e più particolarmente ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (7) ;

considerando che a causa di perturbazioni in atto sul mercato mondiale è necessario abrogare le restituzioni all'esportazione di mosto di uva concentrato in Svezia ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.
(5) GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
(6) GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 30.
(7) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Importo delle restituzioni
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 91 2204 30 99	100	01, 02, 03 e 04	1,04 ECU/%/vol/hl (2)
2204 21 25 2204 21 35 2204 29 25 2204 29 35	110	02 e 09	4,40 ECU/hl
2204 21 25 2204 21 29 2204 21 35 2204 21 39 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 35 2204 29 39	190	02	1,44 ECU/%/vol/hl (3)
		03 e 09	1,32 ECU/%/vol/hl (3)
2204 21 25 2204 29 25	910	02 e 09	4,40 ECU/hl
2204 21 49 2204 21 59 2204 29 49 2204 29 59	910	02 e 09	13,80 ECU/hl

(1) Le destinazioni sono le seguenti:

01 Venezuela

02 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09

03 Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia

04 Tutte le altre destinazioni ad eccezione della Svezia e di quelle espressamente escluse alla voce 09

09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)
— Sudafrica,
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia,
— Repubbliche di Serbia e Montenegro

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1457/93 (GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 55).